



città

**CIVITAVECCHIA**  
città metropolitana di Roma Capitale

PIOTTI  
**acea**  
acqua  
ACEA ATO 2 S.p.A.

**Contratto per il rimborso dei costi relativi alla fornitura idrica assicurata dal Comune di Civitavecchia per il tramite della CSP srl**

Premesso:

- Che il comune di Civitavecchia, ACEA ATO2 SpA e, per presa visione, la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma hanno sottoscritto nel mese di dicembre 2017 il documento "Linee guida per il passaggio del Servizio Idrico del Comune di Civitavecchia al gestore unico d'ambito in esecuzione della sentenza 2320/17 del Consiglio di Stato" con il quale è stato descritto il percorso che il comune di Civitavecchia e ACEA ATO2 hanno ipotizzato per l'ottimale trasferimento del Servizio Idrico Integrato;
- Che il presente Contratto rappresenta uno degli atti previsti nelle su citate linee guida;
- Che con deliberazione n. 76 del 29/07/2008, del Consiglio Comunale di Civitavecchia è stato approvato lo scorporo dal Consorzio Acquedotto del Mignone del ramo di adduzione idrica a favore di HCS srl e, con il medesimo atto, la trasformazione del Consorzio stesso nella società di capitali denominata Civitavecchia Infrastrutture (CI) srl, approvandone lo Statuto e il conferimento del suddetto ramo;
- Che, in conformità alla legge 190/2014, che ha imposto agli enti locali la razionalizzazione delle proprie partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente, il Comune di Civitavecchia ha deciso di rivedere il modello assunto in passato per la gestione delle infrastrutture, tra le quali HCS, da realizzare anche mediante ammissione a richieste di Concordato Preventivo, quindi anche in chiave liquidatoria, puntando ad un'ottimizzazione degli asset;
- Che, ai sensi della delibera n. 79 del 27/07/2016, del Consiglio Comunale, in conformità con gli obiettivi strategici risultanti dal POR (Piano Operativo di Razionalizzazione) quale modulo gestorio ottimale, il Comune di Civitavecchia ha inteso affidare in *house providing* ad una New Co., Civitavecchia Servizi Pubblici srl (CSP srl), in conformità all'art. 3 *bis* D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2012, una serie di servizi locali tra i quali quello della gestione del SII;
- Che le condizioni dell'approvvigionamento idrico assicurato al Comune di Civitavecchia sono ancora quelle di cui all'*Addendum al Contratto di Servizio Quadro per il servizio di Adduzione acqua potabile all'ingrosso* stipulato il 24 dicembre 2008 (**Allegato 1**);
- Che CSP fornisce acqua all'ingrosso al comune di Civitavecchia utilizzando i beni strumentali di proprietà della società CI;
- Che la CI, già in liquidazione, è stata posta in stato fallimentare successivamente alla sottoscrizione delle linee guida anzidette;



città

**CIVITAVECCHIA**

città metropolitana di Roma Capitale

**acequa**  
acqua  
ACEA ATO 2 S.p.A.

- Che fintantoché non sarà chiuso il fallimento di C.I. il Comune non può procedere a cedere in concessione d'uso di tali beni strumentali al gestore unico del Servizio Idrico Integrato così come previsto dalle norme di legge;
- Che la D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha suddiviso il territorio laziale in ambiti territoriali diversi da quelli individuati nella L.R. 6/1996 ed ha demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema della convenzione di cooperazione inerenti i rapporti tra gli enti locali dei nuovi ambiti territoriali ottimali;
- Che la D.G.R. 56/18 ha trasferito il Comune di Civitavecchia dall'ATO 2 Lazio Centrale Roma all'ATO 1 Lazio Nord Viterbo;
- Che la D.G.R. n. 152 del 2 marzo 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha stabilito che la conformazione degli ambiti territoriali individuati nella D.G.R. 56/2018 decorre dalla stipula delle nuove convenzioni di cooperazione tra i comuni;
- Che fino alla stipula delle nuove convenzioni di cooperazione tra i comuni l'assetto organizzativo dell'ente di governo dell'ATO 2 resta quello in vigore;
- Che al momento della entrata in operatività della D.G.R. 56/18 i servizi comunali di Civitavecchia saranno trasferiti al Gestore del S.I.I. dell'ATO 1 di Viterbo con le modalità previste dalla D.G.R. 152/18;
- che Il Comune di Civitavecchia ha approvato lo schema del presente contratto con Delibera n. 45 del 23/02/2018 (**Allegato 2**) ed ha contestualmente autorizzato l'ing. Giulio Iorio, in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico, alla sottoscrizione del presente atto;

**Tutto quanto sopra premesso**

Il giorno 16 / 03 / 2018

**TRA**

- **Comune di Civitavecchia** (di seguito anche **Comune o Ente**) nella persona dell'ing. Giulio Iorio, nato a Cancellò ed Arnone (CE) il 13/11/1965, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del suddetto **Comune**;
- **ACEA ATO 2 S.p.A.** nella persona dell' Ing. Sandro Cecili in qualità di Presidente di Acea ATO2 SpA;
- alla presenza e con l'assistenza del Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale Roma nella persona dell' **Ing. Alessandro Piotti**, che sottoscrive il presente atto per competenza ed approvazione;

**si conviene e si stipula quanto segue:**



città

**CIVITAVECCHIA**  
città metropolitana di Roma Capitale

**acea**  
acqua  
ACEA ATO 2 S.p.A.

## **Articolo 1.**

### **Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Articolo 2.**

### **Oggetto del contratto**

Il presente contratto regola il rimborso al **Comune**, da parte di **ACEA ATO 2 S.p.A.**, dei costi effettivamente sostenuti per la fornitura idrica per il tramite di CSP pari mediamente a una portata di 120 lit/sec. modulabile nel corso dell'anno in base alle esigenze delle utenze di Civitavecchia. La fornitura di acqua idonea al consumo umano dovrà essere conforme sotto il profilo qualitativo alle norme di legge vigenti.

## **Articolo 3.**

### **Importo da rimborsare**

ACEA ATO 2 S.p.A. rimborserà i costi sostenuti dal Comune di Civitavecchia per l'approvvigionamento dell'acqua all'ingrosso dalla Società C.S.P. nei limiti che verranno riconosciuti in tariffa dalla STO ATO 2 e confermati da ARERA.

In osservanza con quanto stabilito dall'ARERA nell'ambito della definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo tariffario 2016-2019, approvato con Delibera 664/2015 e aggiornato con la delibera 918/2017, il Gestore potrà riconoscere al Comune di Civitavecchia solo i costi che il soggetto C.S.P., in quanto soggetto non regolato che fornisce un servizio nell'ambito dell'attività di *common carriage*, potrà fatturare al Comune per la fornitura idrica calcolati in base all'art. 26.3 dell'allegato A alla citata delibera 664/2015, ossia un costo che deve essere pari al costo marginale del servizio fornito.

In via provvisoria le parti concordano l'applicazione del rimborso dei costi per come definito nell'*Addendum al Contratto di Servizio Quadro per il servizio di Adduzione acqua potabile all'ingrosso* sopra citato. Entro 60 giorni dalla firma del presente contratto la STO ATO2 comunicherà alle parti l'esatto ammontare del rimborso riconoscibile che le parti stesse si impegnano ad accettare nel caso in cui lo scostamento rispetto al corrispettivo previsto dall'*addendum* sia compreso, in aumento o in diminuzione, entro il 10% incluso.

Oltre alla percentuale su indicata, le Parti si obbligano al raggiungimento di un accordo sulla tariffa dovuta; nelle more della definizione di tale accordo il rimborso sarà nella misura stabilita dalla STO ATO2.

Gli importi rimborsati da Acea ATO2, come pure i costi connessi e/o comunque derivanti dalla presente convenzione saranno riconosciuti dalla S.T.O. nella tariffa del S.I.I. da portare all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.



#### **Articolo 4.**

##### **Durata del Contratto**

La scadenza del presente Contratto è legata all'avveramento di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- 1) trasferimento ex DGR 152/18 del SII del Comune di Civitavecchia da ACEA ATO2 SpA al gestore dell'ATO1 Lazio Nord - Viterbo;
- 2) retrocessione dei beni strumentali da CI al Comune di Civitavecchia per effetto della ripartizione dell'attivo di CI - trattandosi di beni pubblici con destinazione vincolata - e da quest'ultimo affidati in gestione ad ACEA ATO2 spa.

#### **Articolo 5.**

##### **Modalità di erogazione dei rimborsi**

ACEA ATO 2 S.p.A. rimborserà al Comune l'importo imponibile, per la parte riconosciuta rimborsabile ai sensi di quanto previsto all'art.3, oltre IVA di legge se dovuta, con le modalità di seguito specificate e solo dopo il trasferimento del S.I.I..

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di presentazione di idoneo documento fiscale, corredato di tutta la documentazione tecnico-amministrativa comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese. Qualora alla scadenza del primo pagamento la STO ATO2 non si sia ancora pronunciata sulla tariffa definitiva da applicare, il termine del primo pagamento sarà prorogato di ulteriori 60 giorni.

Tutta la documentazione, fatture comprese, dovrà essere indirizzata a:

**ACEA ATO2 SpA -AMMINISTRAZIONE**

**P.le Ostiense, 2**

**00154 Roma -RM-**

#### **Articolo 6.**

##### **Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione, sottoscritta dalla Parte interessata, sarà trasmessa per posta certificata alla Controparte.

Se la trasmissione dovesse avvenire dopo le ore 18,00 di un giorno lavorativo oppure in giorno non lavorativo, la ricezione sarà considerata avvenuta nel primo giorno lavorativo successivo.

Gli indirizzi di posta certificata delle Parti sono i seguenti:



**Comune di Civitavecchia**  
[comune.civitavecchia@legalmail.it](mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it)

**Acea Ato 2 SpA**  
[investimenti.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:investimenti.ato2@pec.aceaspa.it)

**Articolo 7.**  
**Controversie**

Il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per ogni controversia sorta in ordine al presente Contratto.

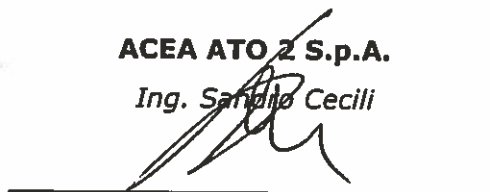
**Comune di Civitavecchia**

*Ing. Giulio Iorio*



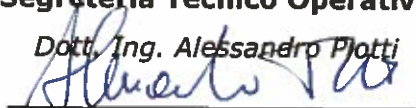
**ACEA ATO 2 S.p.A.**

*Ing. Saverio Cecili*



**per quanto di competenza**  
**Segreteria Tecnico Operativa**

*Dott. Ing. Alessandro Plotti*



**ELENCO ALLEGATI**

1. *Addendum al Contratto di Servizio Quadro* stipulato il 24 dicembre 2008;
2. Delibera n. 45 del 23/02/20181;

Civitavecchia, 16 / 03 / 2018





ALL. 1

ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO PER IL  
SERVIZIO DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE ALL'INGROSSO.

L'anno DUEMILOTTO il giorno 24 del mese di DICEMBRE  
residenza comunale

TRA

il Comune di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), Piazza  
Guglielmotti n. 7 00053, nel seguito sinteticamente definito anche il  
«Comune» o «ente locale», a firma del dirigente Arch. Roberto Guratti,  
nato a Latina il 04/09/1950, il quale interviene nel presente atto per conto e  
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale C.F. 02700960582

E

La Holding Civitavecchia Servizi s.r.l. (in acrononimo H.C.S. s.r.l.) iscritta  
all'Ufficio del registro imprese al n°10202781000 per il tramite della  
C.C.I.A.A. di Roma, REA (retta nella forma di azienda speciale ex art  
114, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) quale ente strumentale dotato di  
personalità giuridica pubblica), con sede legale in I-00053 Civitavecchia  
(Roma), Piazza Guglielmotti n. 7, C.F.10202781000, a firma del Sig  
Massimo Boschini, legale rappresentante Presidente pro-tempore, nato a  
Treviso (TV) il 28 Febbraio 1965, il quale interviene nell'esclusivo  
interesse della Holding Civitavecchia Servizi s.r.l., e nel seguito  
sinteticamente definita anche «il soggetto gestore»,

PREMESSO



CIVITAVECCHIA  
ERALE

## PREMESSO

Che la parte I (Ordinamento istituzionale), titolo III (Organi), art. 42, c. 2, lett. e), T.U.E.L. (ex

D. Lgs. 267/2000), ha autorizzato i consigli comunali ad assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi locali, così come anche meglio specificato dal successivo titolo IV (servizi e interventi pubblici locali), art. 112 (Servizi pubblici locali), stesso T.U.E.L.;

che in attuazione del disposto di cui all'art. 114, c. 8, lett. a), T.U.E.L., è prevista l'attivazione, quale «(atto) fondamentale [...] di un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale e l'azienda speciale»;

che il Comune con delibera consiliare n. 76 del 28/07/2008 e il soggetto gestore con delibera del consiglio di amministrazione n. del 00/00/2008, hanno preventivamente e rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del contratto di servizio-quadro per la gestione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia, statutariamente affidati;

che detto contratto di servizio-quadro è stato stipulato in data odierna tra i legali rappresentanti del Comune di Civitavecchia e del soggetto gestore;

che il soggetto gestore ha assunto la gestione del servizio pubblico locale di adduzione dell'acqua potabile all'ingrosso;

che il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione del servizio pubblico di adduzione dell'acqua potabile, nel rispetto (in particolare) degli artt. 1 e 3, L. 241/1990;



eventuali indicazioni delle competenti Autorità per la regolazione dei servizi pubblici;

che l'affidamento dei servizi pubblici locali è pari alla durata del soggetto gestore, così come previsto dal vigente statuto;

che la durata temporale è inoltre funzionale alla definizione degli strumenti programmatici collegati al servizio pubblico in esame e di investimento a lungo termine;

che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra:

- a) motivandone i contenuti;
- b) evidenziandone i benefici per la collettività,
- c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
- d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
- e) e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Che su tali aspetti non potrà essere adita alcuna forma di arbitrato di cui ai successivi articoli;

Ritenuto che il presente contratto di servizio costituisce una addendum al contratto di servizio-quadro generale, le cui disposizioni devono intendersi qui recepite e trascritte per quanto applicabili,



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Recepimento della premessa)

1. La premessa è parte integrante del presente contratto di servizio, in quanto costituisce le condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti.

Art. 2 (Finalità del contratto)

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed il soggetto gestore circa il servizio pubblico locale di adduzione dell'acqua potabile all'ingrosso dal primo a quest'ultimo direttamente affidato ed accorpato, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame dall'Amministrazione comunale, a favore della cittadinanza servita.
2. Esso rappresenta le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi nel rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 C.C.
3. Esso costituisce, altresì, addendum al contratto di servizio-quadro per la gestione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia stipulato in data odierna, le cui disposizioni, seppure non trascritte, devono intendersi qui recepite per quanto applicabili, costituendone parte integrante e sostanziale.

9  
F  
H

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento al soggetto gestore del servizio di adduzione dell'acqua potabile all'ingrosso
2. Lo svolgimento di tale servizio consiste nella alimentazione, in corrispondenza della fornitura al partitore sito in località Poggio Capriolo, per i Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella e l'allaccio in località Stigliano, per il comune di Tolfa.

**Art. 4 ( Durata e corrispettivo)**

- 1 Il contratto ha la durata massima di cinque anni e comunque fino alla conclusione delle procedure inerenti il passaggio del servizio ad ATO 2.
- 2 Il corrispettivo è rappresentato dal costo di fatturazione bimestrale sulla base del consumo effettivo ed è pari per l'anno 2008 a metri cubi 3.460 000 mc circa per una portata media complessiva di circa 120 lt/sec, pari ad € 0,80 oltre l'IVA al metro cubo. Tale importo costituisce tariffa base iniziale di riferimento della H.C.S. s.r.l. per l'anno 2008, sarà soggetto ad adeguamenti sulle scadenze annuali, pari al tasso d'inflazione reale, così come determinato dall'ISTAT per i prezzi al consumo. Il pagamento della fattura avverrà a scadenze bimestrali su presentazione di fattura entro i successivi trenta giorni. La tariffazione prevede una dotazione base in lt/sec dalla quale si può consentire uno scostamento in meno del 20%, salvo lo scostamento maggiore causato dalle secche fluviali estive



...con tale corrispettivo il soggetto gestore s'intenderà compensato di qualsiasi suo avere nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi in tutto essendo soddisfatto dal Comune.

#### Art. 5 (Modalità di espletamento del servizio)

1. Ai fini del conseguimento dell'oggetto il soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di qualità.
2. Il soggetto gestore si obbliga a fornire al Comune di Civitavecchia fino al 31.12.2013, attraverso l'utenza già costituita con il disciolto Consorzio Acquedotto del Mignone, acqua potabile destinata al consumo umano con parametri definiti dal D.lgs 2.2.2001 n.31 e deroghe a detti parametri stabiliti dalla Regione Lazio e comunque consentiti dalla USL RM F, a deflusso libero, con misura a contatore nella quantità di lt/sec.....medi annui, costituenti dotazione idrica di base, modulata secondo necessità stagionali e necessaria all'alimentazione idrica del Comune, per un periodo di anni cinque, decorrenzi dal 30.10.2008.

#### Art. 6 (Impianti)

1. La gestione del partitore e degli impianti di regolazione e misura resta a carico della H.C.S. s.r.l. la quale si impegna a garantire l'accesso al partitore ed organi di misura al personale del Comune per eventuali sopralluoghi congiunti, che si dovessero ritenere necessari.



... di manutenzione e ordinaria  
occorrenti per il buon mantenimento dello stato di efficienza e  
sicurezza degli impianti.

3. I mezzi assegnati in comodato dal Comune al soggetto gestore sono  
elencati in apposita tabella allegata al presente contratto.

#### Art. 7 (Personale e vestiario)

1. E' fatto obbligo al soggetto gestore di assicurare il corretto  
comportamento morale e professionale del proprio personale  
dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello  
svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare  
riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e della  
privacy.
2. Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno  
irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà  
fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di  
lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto  
ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente,  
col numero del codice di identificazione.
3. Il personale dovrà prestare la massima collaborazione al personale  
del Comune, per garantire il servizio e risolvere positivamente  
qualsiasi problema, ferme restando le specifiche responsabilità e le  
diverse mansioni di ciascuno.

#### Art. 8 (Obblighi del soggetto gestore)

1. In caso di impossibilità di erogazione si fa riferimento alla carta dei  
servizi della H.C.S s.r.l. e per quanto riguarda l'eventuale

7  
13

presente art. 5, le parti stabiliscono che tale erogazione avverrà in maniera concordata come quantità per l'eventuale, se necessaria, miscelazione.

2. La società assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condotte a lei non imputabili, pur provvedendo con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, ed il Comune non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso spese.
3. Il soggetto gestore si obbliga, in particolare, a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, -ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
4. In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.

#### Art. 9 ( Responsabilità del soggetto gestore )

1. Il soggetto gestore dovrà segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
2. Il soggetto gestore dovrà rispondere direttamente dei danni da esso provocati alle persone ed alle cose qualunque ne siano la natura o la causa, rimanendo a suo carico il risarcimento dei danni comunque

81



Qualsivoglia disservizio imputabile a carenza del soggetto gestore ivi compresa carenza di personale a qualsiasi titolo (anche in caso di agitazioni sindacali) o guasti alle attrezzature e mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità del gestore.

**ART.10 (Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità, disciplina)**

- 1 Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti o dei soggetti da esso coinvolti, sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
- 2 Il soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.
3. I contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie, accessione, concessione amministrativa su beni del comune, ecc., tra il comune ed il soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del Comune, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del soggetto gestore stesso.

In assenza di tali specificazioni il soggetto gestore è sin da ora per allora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni, rientrando tale decisione nel proprio rischio d'impresa.

*[Handwritten signature]*  
HB

1. Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali in detenzione del soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.

2. Il soggetto gestore presta all'ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi

#### Art. 12( Caratteri del servizio)

1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e costituisce attività di pubblico interesse. Pertanto non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni ex L. 146/1990 e s.i. attinenti i servizi pubblici essenziali.

2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra azienda, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo

10  
172  
113



COMITATO

1. Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.
2. Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'art. 1710 C.C. a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

#### Art. 14 (Ambiti territoriali)

1. Il servizio in esame è svolto sul territorio comunale in base del vigente statuto e al presente «contratto».
2. Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dalle leggi e previste nel vigente statuto del soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia, quali, nella fattispecie, gli artt. 30, 42, c. 2, lett. «e» e l'17, l.c. 3, T.U.E.L.

#### Art. 15 (Penalità)

1. Il soggetto gestore sarà soggetto a penalità qualora trasgredisca alle prescrizioni del presente contratto, non proceda allo svolgimento del servizio, riveli carenze nell'organizzazione de servizio.
2. La misura della penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23, a secondo della gravità dell'inadempienza da valutarsi da parte del Comune.

COMITATO

ITK  
IB

seguito riportate.

3. L'ammontare delle penalità verrà trattenuto sui corrispettivi previa contestazione scritta al soggetto gestore.
4. L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso in cui il soggetto gestore dimostri in modo incontestabile che l'infrazione è stata commessa per causa di forza maggiore.

**Art. 16 (Divieto di cessione del contratto)**

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e del servizio pubblico locale derivante dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.

2. La risoluzione non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e di fasi del servizio pubblico locale e quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno da questi essere esternalizzati o affidati alla società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

12  
17/10

responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi,  
nel rispetto del presente contratto.

**Art. 17 (Risoluzione del contratto)**

1. Il Comune può risolvere il presente contratto causa:

- a. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;
- b. sospensioni del servizio non dipendente da forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte del Comune;
- c. cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del Comune, del servizio pubblico di cui al sopracitato articolo 3.
- d. cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il soggetto gestore:

- e. abbia gestito il servizio in esame ad esso affidato in modo gravemente inefficiente;
- f. abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale ecc.).

13  
P. 2/10

può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del presente articolo. Qualora il soggetto-gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.

3. La risoluzione anticipata del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei servizi affidati, previa corresponsione di un equo prezzo (lordo Iva se dovuta) determinata sulla base del valore d'uso, in armonia col dettato degli artt. 2423-bis, c. 1, punto n. 1, e 2426, c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. e con i principi contabili nazionali di cui al documento n. 16 (marzo 1996) rubricato «Immobilizzazioni materiali».
4. In tal senso le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 118 T.U.E.L. e dell'art. 828, c. 1., C.C., tutti i beni materiali mobili ed immobili eventualmente conferiti come capitale sociale (di dotazione), rivestano carattere di patrimonio disponibile per il soggetto gestore.
5. L'eventuale alienazione di beni immobili non prevista negli atti programmatici del soggetto gestore sarà soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune, con decorrenza dell'istituto del




della comunicazione.

6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
7. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art 1406 C.C.
8. Sulla base dell'esercizio del diritto di ritenzione (ex art. 1452 CC.) sui beni in esame di cui al precedente c. 3, il trasferimento del diritto reale di proprietà, coinciderà col pagamento del saldo dell'importo in esame. Un eventuale pagamento differito comporterà comunque il versamento dell'Iva per intero entro 30 (trenta) giorni solari dal trasferimento, oltre l'applicazione di interessi su base annua commerciale pari a 1,5 (unovirgolacinque) volte il T.U.S. (o altro parametro sostitutivo).



#### Art. 18 (Recesso dal contratto da parte del Comune)


1. Il recesso anticipato dal presente contratto di servizio così come il mancato rinnovo alla scadenza, comporta la restituzione al Comune (su richiesta dello stesso), ovvero al soggetto gestore da



...mercato, degli eventuali beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi e da regolarsi alle stesse condizioni di cui al precedente articolo 14, comma 3.

- 2 Il Comune comunicherà al soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 12 (dodici).
- 3 I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
4. Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.
5. Il soggetto gestore gode del diritto di prelazione, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni solari, nell'ipotesi in cui lo stesso sia in grado di assicurare le stesse condizioni economico-tecniche di cui all'esito delle procedure concorsuali attivate dall'ente locale di riferimento per il diverso affidamento del servizio.

Art. 19 (Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore)

- 
1. Fermo restando l'obbligo per l'ente locale di accorpare il servizio pubblico locale rientrante nei fini statutari del soggetto gestore e fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di gestire detto servizio, nella disciplina dei rispettivi rapporti di cui al presente contratto di servizio, sussistendo gravi difficoltà nel perseguire (in capo al citato soggetto gestore) l'equilibrio economico-finanziario, quest'ultimo



(considerati i principi generali di cui all'Art. 114, c. 6. T.U.E.L.) potranno in particolare interessare gli aspetti disciplinati dall'art. 117 (o altre cause), onde evitare di ricorrere alle soluzioni estreme previste dall'art. 194, c. 1, lett. «c», stesso T.U.E.L.

2. In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), il soggetto gestore, sulla base del cosiddetto «principio di precarietà dei modelli gestori», appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione del servizio pubblico locale affidato o l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio, individuandone le cause, e quindi le opzioni da intraprendersi per una tempestiva rimozione nonché l'eventuale modello gestorio alternativamente suggerito rispetto a quelli previsti dalle leggi.

#### Art. 20 (Controversie e vertenze)

1. Ogni controversia di natura tecnica e giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto di servizio e relativa a diritti disponibili, sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo il tentativo di composizione amichevole, promossa dalla parte più diligente, tranne quelle





loro natura, saranno definite (quale unico mezzo voluto dalle parti per la risoluzione delle controversie) dal Tribunale di Civitavecchia.

Art. 21 (Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà del Comune)

1. Gli eventuali beni assegnati dal Comune al soggetto gestore a titolo di diritto reale di possesso potranno essere (così come risulterà dai relativi atti) soggetta a canone di concessione amministrativa (cfr., in via generalissima, l'art. 5, L. 1034/1971 e, sotto il profilo tributario, in deroga agli artt. 45 e 5, punto n. 2 della tariffa, parte prima, allegato «A» al D.P.R. 131/1986, l'art. 118 T.U.E.L.), se conferiti a titolo diverso dal comodato ai sensi degli artt. 1803 e ss. C.C.
2. I beni eventualmente assegnati dall'ente locale al soggetto gestore sia a titolo oneroso (canone d'uso) che gratuito (comodato), come da relativi contratti stipulati tra le parti in esecuzione del presente contratto di servizio, saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio che evidenzierà, per quanto possibile, oltre che lo stato di consistenza anche il relativo stato di conservazione, con la individuazione dei valori contenuti da riportarsi nei conti d'ordine ai sensi dell'art. 2424 c. 3 C.C.
3. Il verbale, firmato dai rispettivi legali rappresentanti (o loro delegati), costituirà elemento della nuova disciplina sulle presunzioni di acquisto e di cessione di cui al D.P.R. 441/1997 in vigore dal 7/1/1998.



FR 18





disposto degli artt. 2423-bis, c. 1, punto n. 1, e 2426 c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C., nonché dei principi contabili nazionali n. 16 del marzo 1996 (rubricato «Immobilizzazioni materiali»), potrà essere riconosciuto un canone definito tra le parti (poi via via aggiornato con delibera in esecuzione della giunta comunale e del consiglio di amministrazione) da riportarsi nei costi del bilancio di previsione.

5. Il canone, sulla base della fungibilità di tali beni, sarà adeguato di anno in anno, recependone gli eventuali aggiornamenti in riduzione nel bilancio di previsione. Ulteriori conferimenti di beni a tale titolo, daranno diritto al Comune di ottenere i relativi aggiornamenti del canone.
6. I canoni di concessione amministrativa sui beni di proprietà del Comune (o ad altro titolo oneroso), saranno fatturati dal Comune, lordo Iva se dovuta, con pagamento conforme a quanto specificato nel bilancio di previsione del soggetto gestore.
7. Il soggetto gestore iscriverà il controvalore dei beni ricevuti sia a titolo di comodato che di cessione d'uso, nei propri conti d'ordine (beni di terzi presso l'azienda) ai sensi dell'Art. 2424, ultimo comma, C.C.
8. E' fatto obbligo al soggetto gestore: 1) di restituire i beni ricevuti dall'ente locale a titolo di possesso, in conformità al presente contratto di servizio; 2) di definire eventuali coperture assicurative su tali beni; 3) di non accendere ipoteche o altre garanzie reali su



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



tali beni in buone condizioni d'uso, salvo il normale deperimento, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria; 5) di sostituire le parti fungibili di tali beni a propria cura e con proprie spese, acquisendone quindi la proprietà. La sostituzione di parti fungibili ed i nuovi beni realizzati dal soggetto gestore, saranno iscritti nel libro cespiti di quest'ultimo che ne attiverà poi i normali processi di ammortamento.

9. Il Comune autorizza sin da ora per allora, senza ulteriori formalità, il soggetto gestore a dismettere dal ciclo produttivo, a trasformare o a rottamare o a cedere nello stato in cui si trovano, automezzi e beni o parte dei beni eventualmente ricevuti dal Comune a titolo di comodato o cessione in uso, introiti a favore del soggetto gestore a compensazione dei costi sostenuti per tali operazioni.
10. I canoni d'uso saranno iscritti dal soggetto gestore alla voce «B.8» di conto economico, «Costi della produzione per godimento di beni di terzi».
11. Sarà cura del soggetto gestore relazionare ogni anno al collegio dei revisori la congruità del canone d'uso sui beni di cui trattasi. Tale relazione potrà essere inserita nella relazione del direttore di accompagnamento al bilancio.
12. Restano a carico del soggetto gestore gli obblighi sulla sicurezza (ex D.P.R. 547/1955 e s.i. e m.) e sul lavoro (ex D. Lgs. 626/1994 e s.i. e m.) degli automezzi e veicoli, impianti di proprietà o in uso ricevuti, questi ultimi, dal Comune di riferimento.



protezione e prevenzione è il soggetto nominato dal soggetto gestore.

**Art.22(Registrazione)**

- I. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto gestore e del Comune in parti eguali.

**LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO**

Li 24 - 12 - 2008

Per il Comune

Per il soggetto gestore

